



COMUNE DI **ROCCA SANTA MARIA**

(Provincia di Teramo)

64010 ROCCA S. MARIA (TE) - tel. 0861/63122 - Fax: 0861/63279 -- C.F.: 80005510674 -- P. IVA: 00412110678 -- E-MAIL: roccasm@roccasm.it -- E-MAIL certificata: roccasm@pec.it

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

INDICE

- Art. 1 Attività e soggetti ammessi a contributo**
- Art. 2 Fonti normative**
- Art. 3 Istituzione dell'albo delle Associazioni**
- Art. 4 Iscrizione all'Albo**
- Art. 5 Impegni delle Associazioni**
- Art. 6 Cancellazione dall'Albo**
- Art. 7 Forme di partecipazione economica del Comune**
- Art. 8 Domanda di contributo**
- Art. 9 Modalità di concessione**
- Art. 10 Rendicontazione**
- Art. 11 Responsabilità**
- Art. 12 Disposizioni finali**

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

ART. 1

ATTIVITA' E SOGGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO

1. Il Comune di ROCCA S. MARIA può contribuire economicamente ad attività svolte da enti, associazioni, comitati, i quali presentino un'utilità nei settori di competenza dell'amministrazione comunale, e in particolare in materia sociale, culturale, ambientale, educativa, sportiva, ricreativa, turistica.

ART. 2

FONTI NORMATIVE

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità a quanto previsto dall'art. 31 dello statuto comunale, che istituisce l'Albo delle associazioni, i requisiti per l'iscrizione all'Albo stesso e le modalità della sua tenuta.
2. Il regolamento disciplina altresì l'emanazione di provvedimenti di concessione, di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ad associazioni o ad altri organismi privati in ottemperanza all'art. 12 della legge n. 241/1990.

ART. 3

ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. E' istituito l'Albo delle associazioni, che è suddiviso nelle seguenti sezioni:
 - a) Cultura
 - b) Sport e Tempo Libero
 - c) Educazione
 - d) Socio-Assistenziale
 - e) Ambiente e Territorio
 - f) Turismo
2. Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici, le associazioni che hanno partecipato a competizioni elettorali con proprie liste, le associazioni segrete, le associazioni costituite da un numero inferiore a 20 soci e le associazioni non compatibili con gli indirizzi generali della Costituzione Italiana e dello Statuto del Comune di ROCCA S. MARIA.

ART. 4 ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Tutte le associazioni operanti nel Comune di ROCCA S. MARIA, nell'ambito delle attività di cui all'art. 3, comma 1, possono chiedere di essere iscritte all'Albo indicando la sezione tematica e presentando la seguente documentazione:
 - a) copia dello Statuto dell'associazione dal quale risulti che l'associazione non opera per fini di lucro e che si ispiri ai principi democratici dettati dalla Costituzione;
 - b) nominativo del rappresentante legale;
 - c) relazione sulle attività svolte e su quelle programmate;
 - d) indicazione della sezione dell'Albo in cui l'associazione intende essere inserita.
2. L'iscrizione all'Albo avviene, con apposito provvedimento del responsabile del settore interessato.
3. Il procedimento per l'iscrizione all'Albo consta delle seguenti operazioni:
 - a) istanza di iscrizione documentata dell'associazione, redatta in carta semplice su apposito modulo;
 - b) istruttoria del funzionario responsabile;
 - c) adozione del provvedimento da parte del funzionario responsabile.
4. Il termine entro il quale il procedimento deve essere concluso è stabilito in giorni 30 decorrenti dalla data dell'istanza, fatte salve le modalità e i termini di proroga previsti dal regolamento comunale di attuazione della legge n. 241/1990.
5. Nel caso che l'istruttoria conduca al rigetto della richiesta di iscrizione, il funzionario responsabile dovrà darne motivata informazione al legale rappresentante dell'associazione al quale saranno assegnati 30 giorni dal ricevimento della nota per presentare osservazioni.
6. Trascorso tale termine, anche sulla base di eventuali osservazioni pervenute, il funzionario deciderà sull'iscrizione o meno all'Albo della associazione.
7. L'Albo è soggetto a revisione annuale.
8. Le associazioni Pro Loco, regolarmente iscritte all'Albo Provinciale, verranno iscritte di diritto all'Albo comunale su semplice richiesta formale da parte del legale rappresentante con l'indicazione del numero e data di iscrizione all'Albo Provinciale.

ART. 5 IMPEGNI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Le associazioni si impegnano, durante il periodo di iscrizione all'Albo, a comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni circa:
 - l'esistenza dell'associazione e la sua operatività;
 - la struttura organizzativa e gestionale.

ART. 6 CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. La cancellazione dall'Albo è disposta per il venir meno dei requisiti di iscrizione richiesti o per l'inosservanza da parte dell'associazione di quanto previsto nel presente regolamento.

ART. 7 FORME DI PARTECIPAZIONE ECONOMICA DEL COMUNE

1. La partecipazione economica del Comune può avvenire:
 - a) mediante erogazione di una somma di denaro, a sostegno delle attività istituzionali delle Associazioni iscritte all'Albo;
 - b) mediante contributo "una tantum" a enti, associazioni o gruppi non aventi scopo di lucro, che operano nel territorio comunale o sovracomunale, vincolato alla realizzazione di attività, iniziative e progetti specifici di rilevante interesse per la comunità locale;
 - c) mediante fornitura diretta di beni, sedi e/o servizi, riservandosi in tal caso l'Amministrazione la facoltà di provvedere in economia o di scegliere le ditte fornitrici;
 - d) mediante acquisto da parte del Comune di materiale di proprietà del soggetto organizzatore, da destinare ad attività di rappresentanza e biblioteche.
2. Il contributo può essere concesso per la complessiva attività del richiedente o per una singola iniziativa. Chi richiede il contributo per l'attività complessiva non può richiederlo per iniziative singole già comprese in essa.
3. Il Comune può altresì concedere il patrocinio per le manifestazioni che non comportino impegni di spesa. Il conferimento attribuisce al destinatario la facoltà di menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa.
4. L'attività può essere svolta affiancando analoghe iniziative del Comune per integrarle o completarle, oppure in forma totalmente autonoma, direttamente rivolta alla cittadinanza.
5. L'entità e il tipo di contributo sono rapportati all'interesse sociale, all'importanza dell'iniziativa o dell'attività svolta, alla tradizione, nonché all'attinenza con le finalità proprie del Comune.

6. I contributi non possono essere utilizzati per ripianare disavanzi di bilancio.

ART. 8 DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. Il soggetto che intende ottenere la partecipazione economica del Comune deve presentare domanda in carta libera al Sindaco, indicando:
 - a) l'esatta denominazione del soggetto richiedente, la sua natura giuridica, la sede e il numero di codice fiscale e partita IVA posseduta;
 - b) le generalità del legale rappresentante e la carica da esso ricoperta;
 - c) relazione particolareggiata sulle attività e/o sui programmi da realizzare per i quali si richiede il contributo;
 - d) il tipo di contributo richiesto;
 - e) l'ammontare complessivo delle spese previste per l'attività e delle entrate previste a qualsiasi titolo (quote dei soci, biglietto d'ingresso, contributi di sponsor, ricavi vari, ecc.);
 - f) le copie di eventuali richieste di contributi rivolte ad altri enti pubblici e documentazione di accoglimento o diniego;
 - g) l'impegno a presentare, in caso di concessione del contributo, il rendiconto e la documentazione di cui all'art. 10;
2. Le domande di contributo annuale delle associazioni iscritte all'Albo comunale, per il sostegno delle proprie attività istituzionali, devono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno. Per il primo anno di approvazione del regolamento, tali domande possono essere presentate entro il giorno 30 del mese successivo alla relativa approvazione.
3. Le domande di contributo "una tantum" per manifestazioni e progetti specifici devono essere presentate almeno 30 giorni prima del loro svolgimento.

ART. 9 MODALITA' DI CONCESSIONE

1. Il Comune concede il contributo con determinazione del Responsabile dell'ufficio competente, in attuazione degli indirizzi fissati dalla Giunta comunale.
2. Il tipo e l'entità del contributo sono fissati in base ai seguenti elementi di valutazione delle attività, iniziative ecc., cui le domande e le proposte si riferiscono:
 - rilevanza sociale ed economica;
 - valorizzazione della realtà locale;
 - rilevanza tradizionale e territoriale.
3. L'entità del contributo viene ripartito con i seguenti criteri:
 - 30 % per attività istituzionale delle associazioni;

ART. 10 RENDICONTAZIONE

1. A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo e comunque entro e non oltre il 30 settembre, nel caso di associazioni iscritte all'Albo, o entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa oggetto di contributo, negli altri casi, i beneficiari devono presentare apposito rendiconto delle entrate e delle spese e una relazione sulle attività svolte. Per iniziative singole, il rendiconto deve essere corredato da fatture quietanzate (oppure analoghi documenti fiscali quali ricevute e/o scontrini) per un importo non inferiore a quello del contributo erogato.
2. Il rendiconto deve altresì precisare il trattamento fiscale del soggetto beneficiario del contributo, al fine delle eventuali ritenute, nonché le modalità di intestazione del mandato di pagamento.
3. La mancata o tardiva presentazione dei documenti prescritti comporta l'esclusione da qualsiasi beneficio economico.

ART. 11 RESPONSABILITA'

1. Le responsabilità inerenti alle attività che godono del contributo del Comune sono esclusivamente degli enti, associazioni, comitati e gruppi che le organizzano, limitandosi, il Comune, a offrire un concorso economico.

ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento non si applica:
 - a. ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
 - b. per gli interventi urgenti di solidarietà in caso di calamità naturale;
 - c. in genere in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti anche comunali, o comunque altre specifiche normative.
2. Sono abrogati il Regolamento dei criteri e modalità per la concessione di benefici economici a enti, soggetti o gruppi e le previsioni contenute in altri regolamenti che risultino incompatibili con il presente regolamento.